PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 12

Concessione delle provvidenze

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:

1) il direttore generale del turismo;

2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

3) un rappresentante degli enti provinciali per il turismo;

4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

7) un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

9) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

11) un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

12) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

13) tre esperti in materia turistica. La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che puo' delegare il Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. La commissione dura in carica due anni. Possono essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati ad

iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-12-concessione-delle-provvidenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it